

# Patrimonia & Consulenza

FOR FINANCE  
EDIZIONI

TRIMESTRALE - GEN/MAR 2017 - ANNO 3 - NUMERO 1 - € 14,00

[www.patrimoniaonline.it](http://www.patrimoniaonline.it)

Poste Italiane Spa - spedizione in abbonamento postale - 70% LO/MI

**SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT  
ANTONELLO SANNA**

## L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE

### SPECIALE

Vademecum  
Voluntary bis

### ADVISORY

Polizze vita:  
la parola agli esperti

### SUCCESSIONE

Come redigere  
un testamento

## Voluntary bis

# I motori sono caldi. Ma nemmeno troppo

di Francesca Vercesi

**S**econdo le previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze si potrebbero recuperare 2 miliardi di euro di capitali detenuti all'estero. Con la bis si introduce l'autoliquidazione di quanto dovuto dal contribuente. Ovvero, aiutati da professionisti di fiducia, si redige l'istanza da consegnare all'Agenzia delle Entrate. Ma, in caso di errori, le multe sono salatissime. Ecco come la pensano i professionisti coinvolti

Sarebbero 27.090 i contribuenti italiani che dovranno confrontarsi con Fisco in scia alla Voluntary Disclosure bis, la misura che prevede la regolarizzazione agevolata della posizione dei contribuenti relativamente a beni e attività non dichiarate e detenute illecitamente all'estero e degli imponibili di fonte italiana. Se questo numero di italiani (ottenuto sulla base dei calcoli del Ministero dell'economia e delle finanze) dovesse rimpatriare i capitali che oggi sono fuori Italia, all'erario dovrebbe essere assicurato un incasso di circa 2 miliardi di euro. Il dato è contenuto nella relazio-

La nuova edizione della Voluntary non promette gli stessi risultati della prima. Raggiungere 2 miliardi di euro sarà difficile. La parola agli esperti

ne tecnica al Ddl di bilancio. Inoltre, il gettito pro-capite che il governo mira a incassare da ciascuno dei 27mila soggetti costerà in media 37mila euro a contribuente. Anche laddove i soldi dovessero, una volta dichiarati, rimanere fuori dall'Italia lo stato italiano avrebbe un guadagno a titolo di capital gain delle tasse che oggi non incassa. La novità, poi, è che i creditori che decidono di usufruire della procedura potranno fare il calcolo del do-

**FEDERICA BOSSI**

## Reti e Voluntary

Responsabile Centro Private e senior private banker presso Banca Generali Private Banking



### Come si stanno muovendo le reti con la nuova voluntary?

Banca Generali rappresenta un punto di riferimento per la consulenza fiscale e giuridica essendo già stata protagonista nelle precedenti edizioni. La collaborazione con primari professionisti legali e le competenze allargate nell'ambito del wealth management garantiscono il migliore supporto alle diverse esigenze.

### Qual è il ruolo del consulente finanziario sul tema dell'antiriciclaggio?

Il ruolo del consulente è molto delicato perché, venuto a conoscenza della situazione, è tenuto a segnalare l'operazione connessa alla futura emersione. Per questo conoscere il cliente è basilare.

### La segnalazione di operazione sospetta viene poi condivisa con il cliente?

Il cliente non è tenuto a conoscere la segnalazione ma deve conoscerne tutte le fasi. Ad ogni modo, il consulente non è direttamente coinvolto nella pratica di vd perché gli unici professionisti abilitati ad inviare le adesioni all'AE sono i commercialisti e gli avvocati. Tuttavia, il consulente deve avere le competenze per indirizzare il cliente all'avvio della procedura.

### Ritiene che ci possano essere delle future edizioni della vd?

Non saprei. Secondo la Banca Italia le masse in circolazione sono almeno 180 mld di euro. Certo, alla chiusura di questa finestra, lo scambio di informazioni sarà molto ampio e la fuga di capitali riguarderà solo fortune legate a reati non emendabili. Quindi, anche per un effetto benefico di finanza pubblica, spero che questa operazione di autoliquidazione volontaria si esaurisca e apra un altro capitolo di "normalità fiscale".



vuto in proprio, non lo farà l'Agenzia delle Entrate, presentando un'autodichiarazione. Ma, attenzione, perché in caso di dichiarazioni false, si rischiano fino a sei anni di carcere. Chi non ha partecipato alla voluntary precedente lo farà adesso? Gli addetti ai lavori non ne sono troppo convinti. Tanto che, a sentire i consulenti, sul tavolo non c'è ancora il dossier sulla voluntary bis. Anzi, in molti casi a dicembre 2016 si sono chiusi quelli relativi alla precedente. E nemmeno dagli intermediari sono arrivate disposizioni in tema di voluntary, nel senso che ai consulenti non è stato ancora dato mandato di occuparsi della materia in questione. C'è qualche cliente che si informa sulla nuova pratica ma sono ancora in pochi e i consulenti, in genere, li affidano agli esperti, ovvero a studi legali che lavorano in tandem con gli intermediari. «Il successo che è stato la prima voluntary non si ripeterà e il grosso che ci si aspettava, ovvero la regolarizzazione del contante, non è più previsto. Sta andando tutto molto a rilento. Ritengo che le private bank, per fare un po' di masse, dovrebbero occuparsi a gestire i denari che sono rimasti fuori anziché sperare di prendersi quelli frutto della bis», commenta Stefano Loconte, fondatore e managing partner di Loconte & Partners. Anche Edoardo Tamagnone, dello studio legale Tamagnone Di Marco, che fornisce un servizio professionale sulla gestione dei patrimoni e collabora con la private bank di Banca Sella e Unicredit, è d'accordo. «Non abbiamo ancora chiuso alcune pratiche del 2015 nel senso che non sono stati ancora elaborati molti atti di istanze presentate nel 2015. I numeri non saranno grandi», dice. E aggiunge: «Quanto denaro rientrerà in Italia dipende in larga misura dalle banche estere. Il 90% dei clienti, nella scorsa edizione, aveva i soldi nelle banche svizzere le quali bloccavano i conti in

## PAROLE CHIAVE

### AIRE

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero è un registro nel quale vengono indicati i nominativi dei cittadini italiani che decidano di vivere all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi; si tratta di una comunicazione obbligatoria. Tutti gli iscritti saranno sottoposti a controlli da parte del Fisco

### AUTOLIQUIDAZIONE

Il contribuente può calcolare in totale autonomia l'importo da versare all'Agenzia delle Entrate

### RICICLAGGIO

Commette questo reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro o beni che provengono da delitti o comunque compie in relazione a questi, altre operazioni che rendano complicata l'identificazione della provenienza delittuosa

### AUTORICICLAGGIO

Commette questo reato chiunque reimpieghi del denaro o un bene di provenienza delittuosa in modo tale da rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza. Rispetto al reato di riciclaggio nel quale c'è un soggetto terzo che ricicla il denaro o i beni, in questo reato il soggetto è invece unico

STEFANO LOCONTE

Fondatore e Managing Partner  
dello Studio Legale e Tributario  
Loconte & Partners



## Il focus sulla Voluntary

### Qual è la differenza tra lo scudo fiscale e la voluntary?

Lo scudo era un'oblazione, nel senso che il contribuente scudato, pagando una percentuale sul patrimonio (che nella primissima edizione era pari al 2,5% poi passata al 7%), chiudeva ogni posizione irregolare. Inoltre, con lo scudo, si poteva optare per una regolarizzazione parziale; ad esempio, su di un patrimonio di 10 milioni, si decideva di scudarne solo la metà. Con la vd non solo la regolarizzazione è globale per tutto il patrimonio ma il pagamento delle imposte è parametrato ai redditi non dichiarati e non calcolato su base percentuale fissa.

### Quali sono gli aspetti positivi nella voluntary bis?

Fondamentalmente sono gli stessi della vd 1. È noto a tutti quanto i meccanismi degli scambi delle informazioni tra gli Stati siano ormai automatici; il Common Reporting Standard (CRS) è ormai operativo in 64 Paesi senza considerare che l'Amministrazione finanziaria italiana ha già annunciato che per la Svizzera ed il Lussemburgo farà partire una serie di richieste di informazioni. Alla luce di tutto ciò, è vivamente consigliato regolarizzare il patrimonio prima che sia la stesso Fisco ad intervenire. Inoltre le stesse disponibilità non dichiarate potrebbero ingenerare reati di natura penale: ogniqualvolta si utilizzi "quel" patrimonio, si corre il rischio di commettere il reato di autoriciclaggio.

### Quali sono gli aspetti negativi nella voluntary bis?

L'unico vero contro è dato dal costo che lievita a causa di alcune disarmonie della normativa fiscale. Mi riferisco al fatto, per esempio, che non ci sia coordinamento tra la normativa della disclosure nazionale e con quella internazionale. Questo genera dei fenomeni di doppia tassazione, ovviamente ingiusti. Inoltre non c'è la possibilità di recuperare l'euroritenuta; pertanto il contribuente che ha già subito una tassazione all'estero, dovrà ripeterla in Italia. Si tratta di aspetti tecnici che però possono portare a far lievitare i costi in manieri sensibile.

### Quali sono i consigli che può suggerire ai clienti per aderire alla voluntary bis?

Al cliente che abbia asset non dichiarati suggerisco innanzitutto di aderire. Terminata la procedura, ci muoviamo per recuperare tutte quelle somme non dovute attraverso apposite istanze. Trattasi comunque di soluzioni ex post; nell'immediato, ad esempio, si potrebbe agire attraverso l'uso combinato della voluntary con il ravvedimento operoso, sanando alcune posizioni con la prima procedura e altre con la seconda, facendo diminuire così l'impatto economico a carico del contribuente.

### Qual è il ruolo dei consulenti finanziari?

Il consulente finanziario deve intercettare il capitale di ritorno, con tutte le conseguenze che questo può comportare; penso agli obblighi della normativa per l'anticiclaggio. Certo non è il solo; l'obbligo di segnalare l'operazione sospetta è uguale per tutti: banca, promotore, avvocato o commercialista che sia. Tutti soggiacciamo ai presidi anticiclaggio. Solo in un caso non è prevista la SOS: in fase di valutazione della pratica, il professionista non è tenuto alla segnalazione trattandosi di valutazione di un possibile contenzioso. Tuttavia si tratta di un'attività meramente preparatoria e preliminare alla vera e propria vd che termina al momento del conferimento del mandato dal cliente al professionista. Da quel momento in poi il professionista è investito di tutti gli obblighi previsti dalla legge.

### Nel caso in cui sia errato l'importo dovuto all'AE, il cliente che abbia agito in autoliquidazione è ulteriormente sanzionato. In questo caso, potrà rivalersi sul professionista che lo abbia assistito nella pratica di voluntary bis?

Dipende dal rapporto cliente-professionista. Innanzitutto spieghiamo al cliente le diverse "falle" legate alla legge ed alla possibile interpretazione da parte dell'Amministrazione fiscale. Ad ogni modo, al cliente che intende aderire all'autoliquidazione facciamo firmare un'apposita liberatoria.

### Ritiene che ci possano essere delle future edizioni della voluntary?

Personalmente ritengo che la vd dovrebbe essere uno strumento permanente e non una misura straordinaria.

caso di mancata regolarizzazione. Ora è diverso. Pa-  
recchie banche di altri paesi non bloccano i conti  
come un anno fa e quindi il cliente non ha la  
percezione del pericolo. Ma sarebbe meglio  
l'avesse perché poi arrivano gli avvisi di ac-  
certamento e sono dolori. Il fatto di avere  
disponibilità del conto infatti non tutela  
dall'arrivo di controlli del fisco».

Quali differenze rispetto alla precedente. La struttura è  
simile, con alcune modifiche sostanziose. «Con la bis si  
introduce l'autoliquidazione di quanto dovuto dal con-  
tribuyente. Ovvero, aiutati da professionisti di fiducia, si  
redige l'istanza da consegnare all'Agenzia delle Entrate  
accompagnata da una relazione descrittiva dell'origine  
dei fondi (eredità o denaro proveniente da illecito fiscale,  
ndr) dove si propongono i calcoli attraverso i quali si de-  
finiscono le imposte comprensive di sanzioni e interessi.  
Questa istanza deve essere presentata entro il 31 luglio  
ma può essere integrata entro settembre 2017. Nella  
versione precedente era invece l'Agenzia delle Entrate a  
gestire l'iter», spiega Fabrizio Vedana, avvocato e vice-  
direttore generale di Unione Fiduciaria. Continua: «la  
voluntary bis era un decreto legge (d.l. 193/2016) che è  
stato convertito in legge in un lampo. Il governo ha sti-  
mato che all'estero ci siano ancora tanti conti correnti,  
depositi e altrettanti soldi in cassette di sicurezza presso  
banche italiane. Con la voluntary bis si prevede di dover  
sottoscrivere una dichiarazione specifica sull'illecito  
dei fondi che però deve essere di natura fiscale. Se si di-  
chiara il falso si è sanzionabili per un nuovo reato, quello  
della dichiarazione fraudolenta, con la reclusione fino a  
sei anni». Nei casi più complessi si può richiedere l'in-  
tervento dell'Agenzia delle Entrate con una penalità, dal  
punto di vista delle sanzioni, mediante una riduzione al  
60% invece che al 50%. Inoltre, un'altra differenza rispet-  
to alla precedente sono i termini. Mentre con la prima  
erano rimasti scoperti gli ultimi due anni, ovvero 2014 e  
2015, qui si prevede l'estensione anche alle annualità più  
recenti. Inoltre, afferma ancora Vedana, «la vera novità  
rispetto alla prima è che l'Italia ora ha sottoscritto ac-  
cordi di scambio informazioni con diversi stati (Panama,  
Svizzera, Lussemburgo, Lichtenstein) quindi, chi per  
evitare di fare la voluntary ha fatto confluire i soldi in  
uno di questi ex paradisi fiscali ora si trova in difficoltà».  
E conclude: «il contribuente può incaricare la società fi-  
duciaria di fare da sostituto di imposta oppure pagare  
in autonomia attraverso l'incarico di un commer-  
cialista. Ci aspettiamo che un discreto numero di  
persone ricorrerà alla fiduciaria ma in generale  
non ci aspettiamo un grande fermento. L'edizio-  
ne precedente è andata bene per noi. Circa  
il 40% delle masse sono state oggetto di  
incarico alla società fiduciaria. Un al-



**FABRIZIO VEDANA**  
Avvocato  
e vice direttore generale  
di Unione Fiduciaria

tro ruolo che ci vede protagonisti è che tramite  
la fiduciaria si può avere un abbattimento massimo delle  
sanzioni nel caso in cui i beni oggetto di voluntary siano  
immobili, opere d'arte o quote di società per le quali non è  
possibile fare il rimpatrio fisico ma giuridico».

È fondamentale fare bene i conti. È bene non sbagliare  
con i conteggi, dicono gli esperti, dato che i contribu-  
enti che verseranno meno di quanto dovuto subiranno una  
maggiorazione sul debito del 10% o del 30%, a seconda  
dell'entità dell'importo non restituito. Ai sensi di quanto  
previsto dal dl n. 193/2016, la nuova tornata di regolariz-  
zazioni non è accessibile a chi si è già avvalso della prima  
disclosure. Non può quindi aderire chi ha già beneficiato  
della sanatoria nel 2015 e nel 2016 e tutti quelli che han-  
no già ricevuto degli avvisi di accertamento o notifiche  
dal Fisco relative ai conti illegali all'estero. I contribuenti  
dovranno pagare normalmente i tributi su tali beni e sulla  
base della contribuzione fiscale progressiva. Sui capitali  
all'estero la base imponibile si applica sui rendimenti: si  
verserà lo 0,5% sul denaro detenuto su un conto estero per  
omessa dichiarazione e il 27% annuale di tassazione sul  
rendimento. Le nuove stime risultano più prudenti rispet-  
to all'anno passato quando, attraverso la voluntary, c'è sta-  
ta un'adesione di 129mila persone, per un valore totale di  
3,8 miliardi. «Il punto di forza della prima edizione è stata  
la possibilità di dar luogo a un preventivo contraddittorio  
tra il contribuente e il Fisco, fornendo la possibilità di se-  
gnalare in fase istruttoria eventuali dimenticanze e errori  
senza compromettere l'efficacia della procedura di emer-  
sione dei capitali detenuti all'estero in modo illecito», spie-  
ga ancora Loconte. «L'Agenzia faceva i calcoli e formulava  
un numero: a quel punto si apriva un contraddittorio nel  
caso in cui il cliente non fosse d'accordo. Ma nel 90% dei  
casi è stata accerta. Ora invece se i calcoli non sono pre-  
cisi c'è una sanzione maggiorata. La responsabilità è in  
capo al professionista anche se, in linea teorica, è in capo  
al cliente. Per questo il mondo delle professioni è piutto-  
sto in conflitto con l'Agenzia delle Entrate. «Noi siamo  
dunque tenuti a fare verifiche di congruità e antiriciclag-  
gio e i clienti sono tenuti a fare una dichiarazione di  
sostitutiva di atto di notorietà dove dice che tutte le  
attività estere non provengono da reato», spiega l'av-  
vocato Tamagnone. «La scelta di aver portato tutto  
in capo al cliente è legato al fatto che l'Agenzia delle  
Entrate negli ultimi due anni si è dedicata perlo-  
più alla prima voluntary, una materia comples-  
sa e nuova che ha richiesto anche attività  
di formazione. Per sbrogliarla, l'Agenzia  
ha inevitabilmente trascurato tutto il re-  
sto, e questo non poteva continuare», ha  
precisato ancora Tamagnone. L'auspicio,  
a questo punto, è che, anche se non  
esplicitamente richiamato nella norma,  
per la voluntary bis ci sia nuovamente il



**EDOARDO TAMAGNONE**  
Fondatore "Studio Legale  
Tamagnone Di Marco"

confronto preventivo con il contribuente in modo da renderlo attivamente partecipe della definizione dell'importo totale da restituire al Fisco e da condividere le eventuali rettifiche apportate alla sua autoliquidazione. È bene ricordare che la voluntary assicurerà degli sconti del 75% del minimo edittale sulle sanzioni applicate alle imposte sui redditi, a quelle sostitutive, all'Ivie e Ivafé (imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero), men-

tre la riduzione è del 50% sulle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. Chi aderisce alla voluntary può decidere di pagare il debito in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure in tre rate mensili. In attesa degli aggiornamenti sulla trasmissione del nuovo modello, chi ha intenzione di aderire alla voluntary bis può utilizzare il vecchio schema approvato con provvedimento del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo per via telematica.

**CESARE VENTO**

## Il punto sulla Voluntary

Avvocato, responsabile del dipartimento Trust e Patrimoni "Gianni, Origoni, Grippo & Partners"



### Quali sono gli aspetti critici della nuova procedura di collaborazione volontaria e perché?

L'impianto della legge è per molti aspetti simile a quello della prima Voluntary Disclosure: questa, in ultima analisi, ha dato dei buoni risultati dal punto di vista del gettito ottenuto dall'erario, quindi se ne può dare un giudizio tutto sommato positivo. Una delle novità, non regolamentata nella prima edizione (sebbene possibile in linea di principio), è la possibilità di regolarizzare anche disponibilità in contanti non dichiarate al fisco in passato. Tuttavia, i meccanismi particolarmente ficcanti a presidio della veridicità di quanto deve essere dichiarato dal contribuente che si vuole avvalere di questa possibilità, e, soprattutto, il costo – pari all'aliquota progressiva IRPEF, cioè nella maggior parte dei casi pari al 43% del valore regolarizzato, spalmato sulle ultime cinque dichiarazioni – rendono improbabile l'adesione da parte di coloro che hanno il c.d. "nero" in contanti in cassetta di sicurezza oppure nella cassaforte di casa. Questa è sicuramente una criticità. Un'altra è la possibilità di beneficiare di un maggior sconto sulle sanzioni soltanto attraverso l'autoliquidazione al momento dell'istanza. Questa opzione non era prevista nella prima edizione, ove occorreva attendere la liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a valle della presentazione dell'istanza. In caso di errore nell'autoliquidazione si può perdere il maggior sconto, il che introduce un elemento di incertezza che non facilita il procedimento.

### Quali gli aspetti positivi?

Sicuramente, come ho detto, il fatto che la procedura è stata già collaudata con la prima edizione. Data la novità della materia, nel 2015 i professionisti che, come me, hanno assistito clienti che intendevano aderire alla VD, si sono trovati di fronte ad un percorso con notevoli incognite. Grazie alla precedente esperienza, in questa seconda edizione sarà invece molto più agevole, ad esempio, fornire ai clienti previsioni sulla documentazione che deve essere prodotta con l'istanza, e sugli approfondimenti che l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere in proposito. Va anche detto che, contrariamente a quello che molti paventavano, nella prima edizione l'atteggiamento dell'Agenzia verso coloro che si sono auto-denunciati è stato improntato a ragionevolezza e non al "sospetto". Non c'è motivo di ritenere che tale atteggiamento cambi nella nuova edizione.

### Conviene a tutti i contribuenti che dovrebbero regolarizzare la loro posizione con il fisco o solo ad alcuni e perché?

È noto che il numero e la portata delle convenzioni per lo scambio di informazioni in materia fiscale fra Stati sta aumentando a passi da gigante, e la loro implementazione pratica è ormai questione di poco tempo. Tanto per fare un esempio, anche Panama, uno dei paradisi fiscali "per eccellenza", ha recentemente aderito ad uno di questi accordi. A breve, non sarà più possibile continuare a mantenere quasi ovunque all'estero disponibilità non dichiarate, se non con un rischio altissimo di essere scoperti. E comunque, se anche non si venisse scoperti, lo si sarebbe per certo in caso di tentativo di movimentare il denaro per farlo rientrare in Italia, a causa delle maglie sempre più strette della legislazione in materia di antiriciclaggio. Salvo solo il caso di piccole somme movimentabili per contanti. Quindi certamente converrebbe a chiunque approfittare di questa seconda finestra. A mio avviso, tuttavia, diversamente da quanto accaduto nel 2015, non ci sarà una spinta alla regolarizzazione proveniente dalle stesse banche estere presso le quali si trovavano conti non dichiarati di cittadini italiani. Mi riferisco soprattutto alla Svizzera, dove ormai la "pulizia" è stata fatta grazie ad un chiaro mutamento della volontà politica interna in proposito. Senza questa spinta, bisognerà vedere quanti degli "irriducibili" si convinceranno del rischio sulla sola base di quanto si sente dire o si legge circa l'aumento dei meccanismi di scambio automatico di informazioni fra Stati e delle leggi antiriciclaggio. Si tratta infatti di argomenti assai tecnici, di non facile comprensione per i non addetti ai lavori.

## VADEMECUM VOLUNTARY BIS



• **Sonia Del Boca Anelli**  
Responsabile Tax & Legal  
CROSSFID SpA

## COS'È

È una procedura straordinaria che consente al contribuente di far emergere beni e attività estere o nazionali finora non dichiarate al fisco italiano.

*Voluntary internazionale: attraverso questa procedura vengono regolarizzati gli asset detenuti all'estero; Voluntary nazionale o domestica: attraverso questa procedura vengono regolarizzati gli asset detenuti in Italia, come denaro contante titoli al portatore.*

N.B.: Chi ha aderito alla precedente versione regolarizzando gli asset esteri, adesso potrà regolarizzare solo quelli detenuti in Italia. Al contrario, chi ha già aderito alla voluntary nazionale potrà accedere solo a quella internazionale.

## I VANTAGGI

Chi aderisce alla vd beneficia dell'applicazione di sanzioni e interessi in misura ridotta oltre all'esclusione della responsabilità penale per reati collegati all'illegittima detenzione di capitali non dichiarati

## I SOGGETTI

*Potranno aderire alla vd 2:*

- Le persone fisiche
- Enti non commerciali e soggetti ad essi assimilati (ad esempio società semplici, trust, fondazioni ecc...)  
fiscalmente residente in Italia

N.B.: I comuni dovranno segnalare all'AE le richieste di iscrizione all'AIRE ossia i nominativi dei cittadini italiani residenti all'estero

*Non potranno aderire alla vd2:*

- Chi abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche
- Chi sia indagato o imputato per procedimenti penali di natura tributaria

## L'OGGETTO

- tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale
- tutti i redditi che servono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività - inclusi i redditi accertabili in base alla presunzione - nonché i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo
  - denaro
  - titoli
  - oro e gioielli
  - quadri
  - imbarcazioni

## I TEMPI

- Entro il 31 luglio 2017 per presentare l'istanza
- Entro il 30 settembre 2017 per integrare con documentazione
- Entro il 30 settembre 2017 per pagare in un'unica soluzione
- Entro il 30 settembre 2017 per pagare la prima rata se si opta per il pagamento rateale (massimo 3 rate)
- Entro il 31 dicembre 2018 scadenza per la verifica da parte dell'AE

## LA PROCEDURA

Il disclosante deve conferire apposito mandato ad un avvocato o ad un commercialista, unici soggetti abilitati ad inviare le pratiche all'Agenzia dell'Entrate. L'istanza dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Per il pagamento delle somme dovute, con la vd 2 sarà possibile l'autoliquidazione. Questa novità consente al contribuente di beneficiare di uno sconto pari al 10% dell'importo dovuto. In caso di errori sono previste delle sanzioni.

## IL FOCUS

### L'autoliquidazione

La vera novità di questa edizione della Vd è la procedura di autoliquidazione. Il contribuente aderente può in via del tutto autonoma calcolare l'importo dovuto senza dover attendere la quantificazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate.

Questo consente al contribuente di beneficiare di uno sconto pari al 10% dell'importo dovuto.

In caso di errori sono previste le seguenti sanzioni:

- se lo scostamento è superiore al 10%: sanzione del 10%
- se lo scostamento è inferiore al 10%: sanzione del 3%

## È OBBLIGATORIA L'AUTOLIQUIDAZIONE?

No, il cliente decide se fare "i conti in proprio" o aspettare l'Agenzia delle Entrate. In questo caso la scelta potrebbe essere mirata. Infatti il cliente, consapevole che l'errore nel calcolo possa comportargli una maggiore sanzione, può serenamente decidere di rinunciare all'autoliquidazione (perdendo in tal caso il beneficio del 10%). In questo caso sarà l'Agenzia delle Entrate a calcolare la misura delle somme dovute.

Un atteggiamento di cautela è forse opportuno; infatti, salva l'ipotesi del calcolo forfettario per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, ci sono numerose insidie per i calcoli vista anche l'interpretazione differente tra amministrazione finanziaria e professionisti per tassare alcuni redditi, nonché per l'applicazione del cumulo giuridico o materiale.